CAMERA DEI DEPUTATI N. 2208

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 17 maggio 1978 (Stampato n. 1081)

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DONAT-CATTIN)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(OSSOLA)

—

Protezione del nome « smalto »

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 22 maggio 1978

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Lo smalto è un prodotto ottenuto dalla fusione di componenti inorganici che solidificando assumono lo stato vetroso. Lo smalto viene applicato a temperatura superiore ai 400 gradi centigradi in uno o più strati su oggetti metallici o ceramici con cui viene a costituire un tutt'uno inscindibile.

ART. 2.

Il nome « smalto » per oggetti metallici o ceramici dovrà essere usato per indicare esclusivamente il prodotto avente le caratteristiche di cui all'articolo 1. È vietato l'impiego di ogni mezzo di presentazione o di indicazione suscettibile di creare, anche solo foneticamente, confusione nell'acquirente sulla natura, l'origine e le qualità sostanziali dei prodotti o degli oggetti rivestiti di smalto.

ART. 3.

I prodotti utensili o di interesse artistico, anche se indicati con denominazione commerciale convenzionale, dovranno essere contrassegnati con il nome « smalto » se conformi all'articolo 1. Le caratteristiche e le modalità di applicazione del marchio « smalto » sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 4.

Chiunque produce o pone in vendita prodotti metallici o ceramici con il marchio « smalto » che non abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire cinquecentomila, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato. La sanzione amministrativa predetta è applicata con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

ART. 5.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a emanare norme transitorie per lo smercio di prodotti già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, e non conformi alle disposizioni in essa contenute.